

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2474

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, MANCINI VINCENZO, ZOPPI, MARABINI,
SAVINO, CAPPELLI, PELLIZZARI, GARGANO MARIO,
LUCCHESI, REGGIANI, VIZZINI, SABBATINI, FIORET,
MASTELLA MARIO CLEMENTE, FIORI, CAVALIERE,
MAGGIONI, PEZZATI**

Presentata il 18 ottobre 1978

Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in favore degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui è previsto il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri alla data del 31 dicembre 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 dicembre 1973, n. 804, ha delineato un contesto giuridico completamente nuovo rispetto al passato; in stretta sintesi essa:

sotto il profilo organico, ha introdotto il concetto del « numero chiuso » definendo in modo inequivocabile l'entità dei quadri dirigenziali da mantenere a livello dopo il 31 dicembre 1978, mediante il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri del personale eccedente, prima del raggiungimento dei limiti di età;

riguardo l'avanzamento, ha soppresso la possibilità di conseguire promozioni nella posizione di « a disposizione » salvo per i tenenti colonnelli e gradi corrispon-

denti per i quali ha introdotto criteri innovativi sensibilmente più restrittivi;

dal punto di vista economico, ha determinato un sistema retributivo derivato da quello adottato per il personale civile, con i necessari adeguamenti per tener conto dei più svantaggiosi profili di carriera, dei particolari compiti e delle più gravose condizioni di impiego del personale militare.

Qualora attuata integralmente nell'attuale stesura, però, essa determinerebbe non pochi inconvenienti connessi soprattutto a due aspetti della legge stessa:

l'esodo forzato e contemporaneo di diverse centinaia di ufficiali dei gradi di

colonnello e generale delle tre forze armate e dei Corpi di polizia al 31 dicembre prossimo, molti dei quali con anticipo di 10-12 anni sui limiti di età stabiliti nella legge sullo stato giuridico;

L'esiguo trattamento economico riservato all'ufficiale collocato d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, nettamente peggiorativo rispetto a quello cui avrebbe diritto se avesse potuto restare in servizio fino al previsto limite d'età.

Per ovviare agli inconvenienti anzidetti, è stata predisposta la presente proposta di legge della quale si illustrano, di seguito, i singoli articoli.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, al fine di adeguarne la formulazione e renderla operante senza che si creino effetti sperequativi tra ufficiali appartenenti a ruoli diversi. Il nuovo testo proposto intende regolare il periodo minimo, richiesto ai tenenti colonnelli « a disposizione », di permanenza nella predetta posizione di stato — secondo la norma vigente due anni — prima di poter essere valutati per l'avanzamento al grado superiore. Tale biennio di permanenza non viene richiesto ai tenenti colonnelli che sono raggiunti dal limite d'età entro quattro anni dalla data di collocamento nell'« a disposizione » ed è ridotto ad un solo anno per coloro che andranno in congedo per età entro cinque anni dal transito nella predetta posizione.

Il nuovo articolo prevede altresì che, in sede di giudizio per l'avanzamento, in aggiunta agli elementi stabiliti nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, sia considerata anche l'anzianità di servizio posseduta dai valutandi in modo che ai fini della promozione, si tenga conto, a parità di titoli, della loro esperienza acquisita.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, riguardante i tenenti colonnelli valutati almeno tre volte e risultati idonei e non iscritti in quadro.

L'esigenza della sostituzione della norma in vigore è sentita per evitare disparità di trattamento tra tenenti colonnelli

appartenenti a ruoli diversi, in ordine al « momento » e alla « possibilità » della successiva valutazione per la promozione nell'« a disposizione » ai sensi del citato articolo 5 della legge. La nuova formulazione proposta prevede per tutti i ruoli la possibilità di transito, a domanda, nell'« a disposizione » al 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite di età e comunque da data non anteriore al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la 3^a valutazione.

Con l'articolo 3 si vuole porre rimedio agli accennati gravi inconvenienti concernenti l'allontanamento d'autorità dal servizio di una forte aliquota di ufficiali di grado elevato e il punitivo trattamento economico riservato nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri.

Aspetti, questi, che evidenziano gli errori e le incongruenze di una legge (la legge 10 dicembre 1973, n. 804) che, soprattutto, non ha predisposto adeguate norme transitorie.

Incongruenze precipue di una situazione abnorme, che assume toni addirittura paradossali ove si tenga conto che essa deriva dall'attuazione della identica legge 18 marzo 1968, n. 249, per il riordinamento dell'Amministrazione statale con la quale è stato previsto un ben diverso trattamento per i civili: non allontanamento di autorità con decurtazione degli emolumenti, bensì esodo volontario incentivato da benefici retributivi.

L'inadeguata durata della fase transitoria, di cui a suo tempo non si avvertì l'importanza, comporterà il formarsi al 31 dicembre prossimo, di numerosi vuoti negli organici delle forze armate e dei Corpi di polizia, certamente pregiudizievoli per la loro efficienza.

Tali vuoti nei numeri chiusi si verificheranno proprio in quanto la data del 31 dicembre 1978, fissata per l'attuazione delle norme concernenti il collocamento in aspettativa, è stata imposta senza tener conto sia della reale situazione dei ruoli sia dei tempi tecnici necessari perché la meccanica di avanzamento nel servizio permanente effettivo e le norme per l'avan-

zamento a scelta e ad anzianità dei tenenti colonnelli « a disposizione », potessero operare il graduale riempimento dei posti di impiego non occupati nell'ambito dei numeri chiusi.

Per eliminare il difetto suddetto occorre procrastinare opportunamente la scadenza del 31 dicembre 1978 indicata nell'articolo 17 della legge.

L'articolo proposto rinvia la nuova data al 31 dicembre 1985. Così facendo si otterrebbe di limitare al massimo sia l'ingiusto provvedimento di esodo forzato del personale sia il conseguente calo di forza organica suscettibile di influire negativamente sulla funzionalità dell'intero organismo militare.

Per evitare che il predetto rinvio interferisca in qualsiasi modo sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, l'articolo prevede anche che sino al 31 dicembre 1985 non trovi applicazione l'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; cioè non sia dato corso a provvedimenti di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri nei loro confronti fino alla predetta data.

Per quanto attiene al trattamento economico inerente alla posizione di aspettativa per riduzione di quadri — in quanto si tratta di una posizione subita d'autorità dall'interessato per motivi indipendenti dalle sue qualità e dai suoi meriti — l'articolo 3 prevede che esso sia rivalutato dagli attuali 4/5 ai 9/10 dello stipendio, dell'indennità di funzione e delle indennità accessorie di base dovute ai pari grado e anzianità in servizio.

Agli ufficiali che dalla posizione suddetta o immediatamente prima di esservi collocati chiedono di essere transitati in quiescenza sono riconosciuti utili ai fini del trattamento pensionistico gli anni di servizio non prestati; e ciò proprio per tener conto — secondo il principio del « non danno economico » — che i motivi all'origine della domanda di anticipato collocamento a riposo risiedono interamente nel fatto — preordinato nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione — della inopinata e unilaterale risoluzione del rapporto di impiego.

Agli ufficiali suddetti, aventi titolo, sono altresì applicabili i benefici previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, della promozione « alla vigilia », come stabilisce la stessa legge 10 dicembre 1973, n. 804, modificata con legge 5 maggio 1976, n. 187 (articolo 20) per gli ufficiali al termine del previsto periodo di permanenza nell'aspettativa.

L'articolo 4 si propone di estendere la validità della norma transitoria recata dall'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, di un altro anno rispetto al termine stabilito.

In tal modo agli ufficiali che entro il 1976 hanno raggiunto determinati requisiti previsti dalla legge stessa verrebbe riconosciuto il diritto di fruire dell'abrogata promozione nella posizione di « a disposizione » e quindi sarebbero fatte salve, come si ritiene equo, le loro legittime aspettative e le prospettive di carriera configuratesi prima della emanazione della nuova normativa di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Ciò in aderenza anche alla citata legge delega 18 marzo 1968, n. 249, successivamente modificata la quale, nel fissare i criteri con cui doveva essere effettuato il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, all'articolo 16 stabiliva che le norme transitorie dirette ad attuare il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento dovevano garantire la conservazione delle possibilità di carriera previste dalle norme in quel momento vigenti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, che ha emendato la legge 10 dicembre 1973, n. 804, ripristinando — tra l'altro — la promozione « alla vigilia » di cui alla citata legge 22 luglio 1971, n. 536, adeguandone l'applicabilità al contesto giuridico definito dalla stessa normativa sulla dirigenza militare.

A causa della mancata validità retroattiva delle disposizioni della predetta legge 5 maggio 1976, n. 187, si è verificata la esclusione di alcuni ufficiali (poche unità) dal beneficio della promozione in questione poiché raggiunti dai limiti di età nel pe-

riodo compreso tra le date di decorrenza delle due leggi 10 dicembre 1973, n. 804 e 5 maggio 1976, n. 187.

Per eliminare l'inconveniente riferito, appare opportuno « coprire » il periodo durante il quale la norma non ha operato.

Conseguentemente, la variante proposta prevede che la ripristinata promozione « alla vigilia » operi dal 6 gennaio 1974 (data di soppressione del beneficio recata dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804) anziché dall'11 maggio 1976 (data di entrata in vigore della legge 5 maggio 1976, n. 187).

La modifica — che in definitiva muove da ragioni equitative cui corrispondono naturali aspirazioni degli interessati — comporta oneri assai modesti, in quanto riguarda ufficiali che già beneficiano della legge in favore degli ex combattenti e che, pertanto, già percepiscono il trattamento economico del grado superiore.

Nell'articolo 6 il presente provvedimento, al fine di non costringere all'inattività anzitempo, e utilizzare invece proficuamente, personale ancora relativamente giovane, nel pieno delle capacità di lavoro direttivo acquisite durante lunghi anni di servizio — per la cui preparazione lo Stato ha fra l'altro speso notevolissime somme — prevede che il Governo si impegni ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge,

dei provvedimenti legislativi miranti a consentire il passaggio, a domanda, nei ruoli civili della pubblica amministrazione di ufficiali delle forze armate e Corpi di polizia che si trovino in particolari condizioni.

Allo scopo di evitare negative conseguenze di carattere organico e ordinativo, suscettibili di recare disfunzioni o crisi di alimentazione nei ruoli del personale civile della pubblica amministrazione, sono enunciati adeguati criteri direttivi cui dovranno incentrarsi i suddetti provvedimenti delegati.

L'articolo 7 infine indica l'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente iniziativa, che può essere sopportato con gli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio. Si sottolinea che lo slittamento della data dal 31 dicembre 1978 al 31 dicembre 1985 ed il conseguente mantenimento in servizio degli ufficiali promossi « a disposizione » non comporterà alcuna spesa aggiuntiva nel senso indicato dall'articolo 81 della Costituzione. Addirittura in forza delle misure che dovranno essere approntate, attinenti al transito del personale militare in particolare situazione nei ruoli delle altre amministrazioni statali in gran parte notoriamente deficitari, la presente proposta di legge potrà determinare, nei tempi medi e in un quadro di economia globale, un risparmio per lo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Per effettuare le promozioni previste dal precedente articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, che siano stati almeno due anni in detta posizione provvisti d'incarico, nonché i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi del successivo articolo 6. L'anzidetta permanenza di due anni nella posizione di a disposizione non è richiesta per il personale che sia raggiunto dal limite di età entro quattro anni dalla data di collocamento nell' "a disposizione" ed è ridotta ad un anno per il personale che sia raggiunto dal limite di età durante il quinto anno di collocamento nella predetta posizione.

L'avanzamento si effettua a scelta, secondo le modalità previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, tenendo conto, in aggiunta agli elementi indicati nel punto b) dell'articolo 26 della predetta legge, anche dell'anzianità complessiva di servizio posseduta dai valutandi.

L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di a disposizione anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di tenente colonnello ».

ART. 2.

L'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 4 e 5, i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte per l'avanzamento, giudicati idonei

ma non iscritti in quadro, qualora non siano transitati a disposizione, sono collocati a domanda nella predetta posizione dal 1° gennaio del terzo anno precedente a quello del raggiungimento del limite di età, ma comunque da data non anteriore al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la terza valutazione. La domanda è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale l'amministrazione partecipa all'ufficiale il possesso delle condizioni per l'applicazione del presente articolo ».

ART. 3.

La data del 31 dicembre 1978, indicata negli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è modificata in 31 dicembre 1985.

Gli ufficiali che sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, in applicazione del primo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e del secondo comma dell'articolo 17 della legge stessa, percepiscono, finché permangono in tale posizione, gli assegni previsti per i pari grado e anzianità in servizio, con riduzione ai 9/10 dello stipendio e delle indennità di funzione, di impiego operativo di base e di istituto. Ai predetti ufficiali che in servizio percepiscono l'indennità di aeronavigazione compete, durante l'aspettativa per riduzione di quadri, tale indennità nelle misure previste per il trattamento di pensione. Agli stessi competono, inoltre, l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia, nelle misure intere.

Agli ufficiali che cessano anticipatamente dal servizio, ai sensi del quinto e settimo comma dell'articolo 7 e del quinto comma dell'articolo 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio:

a) il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che gli stessi avrebbero maturato qualora fossero rimasti in

servizio sino al limite d'età, compresi gli aumenti periodici biennali e gli eventuali passaggi di classe di stipendio;

b) le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

I benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, sono attribuiti anche agli ufficiali che, valutati per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo e giudicati idonei, chiedono di cessare dal servizio ai sensi del settimo comma dell'articolo 7 della citata legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sino al 31 dicembre 1985 è comunque sospesa l'applicazione delle norme contenute nel suddetto articolo 7 e sono altresì annullati, su domanda degli interessati, gli eventuali provvedimenti di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri attuati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

La norma contenuta nel primo comma dell'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni, è estesa, in quanto applicabile, al personale che entro il 31 dicembre 1976 sia entrato in possesso dei requisiti previsti nella norma stessa. A detto personale sono applicate le disposizioni di cui al precedente articolo 3.

ART. 5.

Il primo e il secondo periodo del primo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono sostituiti dai seguenti:

« A decorrere dal 6 gennaio 1974, sono soppressi il secondo periodo del primo comma dell'articolo 1, il secondo comma dell'articolo 12, il secondo comma dell'articolo 13 e l'articolo 18 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. A decorrere dalla

stessa data i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, si applicano anche agli ufficiali collocati nella posizione di a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, non promossi nella predetta posizione di a disposizione ».

ART. 6.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica emanerà uno o più decreti legislativi intesi a consentire il transito, a domanda, nei ruoli civili della pubblica amministrazione - comprese le aziende ad ordinamento autonomo - di ufficiali superiori e generali di brigata (e gradi corrispondenti) delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato che non abbiano superato il 58° anno di età e che siano in una delle seguenti posizioni:

1) in servizio permanente effettivo o a disposizione con almeno 25 anni di servizio militare e oltre 48 anni di età;

2) in aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

L'inquadramento nei suddetti ruoli civili:

a) è subordinato al superamento di un concorso per titoli e, per gli ufficiali in servizio effettivo o a disposizione, al parere favorevole del Ministro dal quale dipendono;

b) può aver luogo anche in soprannumero, fino ad un massimo del 10 per cento degli organici di ciascuna qualifica, utilizzando, se necessario, le eventuali vacanze esistenti nelle qualifiche iniziali delle carriere direttive, in deroga alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

c) deve essere effettuato secondo i seguenti allineamenti grado-qualifica:

- i) maggiore: direttore di sezione;
- ii) tenente colonnello: direttore aggiunto di divisione;
- iii) colonnello: primo dirigente;
- iiii) generale di brigata: dirigente superiore.

ART. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in 22 milioni annui, si farà fronte con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1978 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.